



L'ABC della Previdenza

(Fonte: <https://www.pensionielavoro.it/>)

Indice (links)

Le tipologie di rapporto di lavoro e le tutele a sostegno del lavoratore;

Professioni e calcolo della pensione;

Lavori e Pensione: il lavoratore dipendente;

Lavori e Pensione: il libero professionista iscritto a un Albo;

Lavori e Pensione: il libero professionista non iscritto a un Albo;

Pensioni di anzianità, di vecchiaia e anticipata: che differenza c'è.

Le tipologie di rapporto di lavoro e le tutele a sostegno del lavoratore

- [Il lavoro autonomo](#)
- [Il lavoro subordinato](#)
- [Il lavoro occasionale](#)
- [I giovani e il lavoro](#)
- [La sicurezza sul lavoro](#)
- [Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali](#)
- [Le tutele a sostegno del lavoratore](#)
 - [Gli ammortizzatori sociali](#)
 - [I lavori usuranti](#)
 - [La tutela della maternità](#)
 - [La tutela della malattia](#)
- [La fine del rapporto di lavoro](#)

Approfondimenti

[Certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici: la guida INPS](#)

[Torna all'Indice](#)

Professioni e calcolo della pensione

La contribuzione utile, la pensione di base e le altre possibili prestazioni, le novità per il 2020: quando si parla di previdenza, meglio partire dalle basi e non dare nulla per scontato!

Se hai dubbi su quale ente eroga la tua pensione o, ancora, su quali sono i requisiti di anzianità contributivi che ti sono richiesti, questa è la sezione giusta per te! Nella nostra area Lavori e Pensione troverai infatti schede dettagliate che, professione per professione, ti aiuteranno a fare chiarezza sulle corrispondenti modalità di contribuzione, così come sulla tipologia di prestazioni pensionistiche cui è possibile avere accesso.

- [Lavoratore dipendente](#)
- [Libero professionista iscritto a un Albo](#)
- [Libero professionista non iscritto a un Albo](#)
- [Parasubordinato](#)

[**Torna all'Indice**](#)

Lavori e Pensione: il lavoratore dipendente

Professioni e calcolo della pensione, tutte le schede dedicate ai lavoratori dipendenti

- [Dipendenti del settore agricolo](#)
- [Dipendenti del settore privato](#)
- [Dipendenti dello spettacolo](#)
- [Dipendenti pubblici](#)
- [Giornalisti](#)
- [Lavoratori domestici](#)
- [Sportivi professionisti](#)

[Torna all'Indice](#)

Lavori e Pensione: il libero professionista iscritto a un Albo

Professioni e calcolo della pensione, tutte le schede dedicate ai liberi professionisti iscritti a un Albo

[Libero professionista iscritto a un Albo](#)

- [Agronomi](#)
- [Agrotecnici](#)
- [Architetti e ingegneri](#)
- [Attuari](#)
- [Avvocati](#)
- [Biologi](#)
- [Chimici](#)
- [Consulenti del lavoro](#)
- [Dottori Commercialisti](#)
- [Farmacisti](#)
- [Forestali](#)
- [Geologi](#)
- [Geometri](#)
- [Giornalisti](#)
- [Infermieri professionali](#)
- [Medici](#)
- [Notai](#)
- [Periti agrari](#)
- [Periti industriali](#)
- [Psicologi](#)
- [Ragionieri e periti commerciali](#)
- [Veterinari](#)

[Torna all'Indice](#)

Lavori e Pensione: il libero professionista non iscritto a un Albo

Professioni e calcolo della pensione, tutte le info utili ai freelance e ai liberi professionisti non iscritti a un Albo

[Libero professionista non iscritto a un Albo](#)

- [Artigiani](#)
- [Coltivatori diretti](#)
- [Commercianti](#)
- [Freelance e altre partite IVA](#)

[Parasubordinato](#)

[Gestione Separata](#)

Approfondimenti

- [Il decreto legislativo del 30 giugno 1994, n. 509](#)
- [Il decreto legislativo del 10 febbraio 1996, n. 103](#)

[Torna all'Indice](#)

Pensioni di anzianità, di vecchiaia e anticipata: che differenza c'è

Anzianità, vecchiaia oppure anticipata: come andare in pensione nel 2021? Facciamo chiarezza sui requisiti anagrafici e contributivi utili a lasciare il mondo del lavoro

Tendenzialmente, quando si parla in modo generico di pensione si fa riferimento alla cosiddetta pensione di vecchiaia, trattamento pensionistico che viene erogato al raggiungimento di un'età anagrafica fissata per legge, in presenza di una contribuzione normalmente non inferiore a 20 anni.

La pensione di vecchiaia

Peculiarità della pensione di vecchiaia è quindi un requisito contributivo non eccessivamente severo - 20 anni per l'appunto - a fronte di un requisito anagrafico ben più stringente: la cosiddetta età pensionabile per il 2021 è fissata a 67 anni (stabile quindi rispetto a 2019 e 2020, +5 mesi rispetto al 2018) per tutte le categorie di lavoratori, vale a dire uomini e donne, dipendenti e autonomi.

Come già visto, infatti, [affinché il soddisfacimento del fabbisogno previdenziale possa essere mantenuto nel tempo, il sistema prevede alcuni elementi di stabilizzazione](#), introdotti anche per permettergli di reggere alle trasformazioni demografiche in atto e, in particolare, al progressivo invecchiamento della popolazione: a tal fine, l'età pensionabile è quindi soggetta a degli adeguamenti periodici, in funzione della cosiddetta "speranza di vita". Se la speranza di vita aumenta, aumenta cioè anche la soglia anagrafica da raggiungere per poter accedere alla pensione di vecchiaia. In particolare, a partire dal 2019 l'adeguamento avviene con frequenza biennale (in precedenza era invece triennale): questo vuol dire che il primo adeguamento dei requisiti con la nuova modalità sarebbe stato previsto per il biennio 2021-2022. [Con il decreto del 5 novembre 2019](#), il MEF ha tuttavia già stabilito sulla base delle rilevazioni Istat sulla speranza di vita media, che il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia resterà fermo a 67 anni anche per il biennio 2021-2022.

Per quanto riguarda invece i contributi considerati, vale invece la pena di precisare che, ai fini del raggiungimento dei 20 anni, vale la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato: [si considerano cioè egualmente "validi" contributi da lavoro, da riscatto, figurativi e versamenti volontari](#).

Attenzione! Il doppio requisito 67 anni d'età e 20 anni di contribuzione è valido in linea di massima, ma sono ovviamente previste alcune eccezioni, tanto che si può dire che, nel complesso, l'età di accesso alla pensione di vecchiaia varia per il 2021 dai 66 ai 71 anni. In particolare:

- Per i lavoratori che non soddisfano il requisito contributivo ventennale, è possibile ottenere la pensione di vecchiaia - spesso definita anche "pensione di vecchiaia contributiva" - a 71 anni (requisito a propria volta soggetto ad adeguamento demografico) a fronte del versamento di 5 anni di contributi, nei quali non sono però compresi in questo caso di

contributi figurativi

- Per i cosiddetti “contributivi puri”, vale a dire per quei lavoratori il cui primo versamento contributivo sia successivo alla riforma Dini e quindi decorra dall’1 gennaio 1996, il doppio requisito anagrafico e contributivo non è in realtà sufficiente, ma ne è previsto un terzo, vale a dire aver maturato una pensione di importo superiore a 1,5 volte l’assegno sociale (460,28 euro x 1,5 = 690,42 euro per il 2021). Laddove il requisito non sia soddisfatto, non è quindi possibile ottenere la pensione: è possibile prescindere da tale requisito solo al raggiungimento dei 71 anni di età (“pensione di vecchiaia contributiva”), quando sarà cioè possibile ottenere l’accesso al proprio assegno pensionistico a prescindere dall’importo maturato
- Per quanti avevano maturato al 31 dicembre 1992 almeno 15 anni di anzianità contributiva, possono bastare appunto anche solo 15 anni di contribuzione, a condizione che venga comunque soddisfatto il requisito anagrafico. A questo proposito occorre infatti precisare che la cosiddetta riforma Monti-Fornero ha di fatto “parificato” il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia tra i cosiddetti “contributivi puri” e quanti invece al gennaio 1996 avevano già una posizione assicurativa avviata, ma per quanto riguarda invece quello contributivo la [circolare INPS 16/2013](#) dispone invece delle possibili deroghe
- Per i lavoratori che svolgono le “mansioni gravose” individuate come tali per legge, viene congelato anche per l’anno in corso l’adeguamento alla speranza di vita: questi lavoratori potranno cioè anche quest’anno accedere alla pensione di vecchiaia con 66 anni e 7 mesi di età (a condizione però di essere in possesso di almeno 30 anni di contributi e di aver maturato una pensione di importo non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale)
- Per chi accede alla pensione di vecchiaia tramite totalizzazione, vale a dire “totalizzando” i contributi versati nel corso della propria vita lavorativa i contributi versati a più gestioni (Casse di Previdenza dei liberi professionisti comprese), il requisito anagrafico “scende” a 66 anni di età. Va però ricordato, che tra il diritto alla pensione e l’erogazione del primo assegno intercorrere comunque una finestra di ben 18 mesi.

In linea di massima, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata raggiunta l’età pensionabile oppure, nel caso dei “contributivi puri” che non soddisfino al raggiungimento della soglia anagrafica anche il requisito relativo all’importo dell’assegno, dal mese successivo al soddisfacimento di tale requisito.

La pensione di anzianità

La pensione di anzianità così come intesa in passato (35 anni di contributi e requisito anagrafico in ultimo pari a 62 anni o 40 anni di contributi) non esiste più: pensata in origine per permettere al lavoratore che avesse raggiunto una determinata anzianità contributiva di andare in pensione a prescindere dall'età, è stata infatti dapprima modificata nel 2004 mediante l'introduzione di requisiti aggiuntivi rispetto a quello contributivo e quindi del tutto "pensionata" dalla riforma Monti-Fornero che l'ha nella pratica sostituita con la pensione anticipata, che consente comunque al lavoratore di andare in pensione prima della soglia anagrafica prevista dalla pensione di vecchiaia a fronte di un certo numero di contributi.

Mediante appositi provvedimenti legislativi sono stati comunque "salvaguardati" alcuni assicurati che, ritenuti nella posizione di dover comunque essere tutelati dal sistema previdenziale, hanno potuto in via eccezionale conservare l'accesso alla pensione con le regole ante Fornero.

La pensione anticipata

Introdotta dalla riforma Monti-Fornero, si può - semplificando - definire come quella prestazione previdenziale cui è possibile accedere non raggiungendo una certa età, bensì perfezionando un requisito di natura contributiva. Questo significa che diventa appunto possibile andare in pensione prima dei 67 anni richiesti dalla pensione di vecchiaia (da qui, il nome di "anticipata"), a condizione di aver accumulato un certo numero di contributi.

In particolare, dall'1 gennaio 2019, e così anche per il 2021, spetta:

- ai lavoratori uomini (dipendenti o autonomi) con almeno 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, a prescindere dall'età anagrafica;
- alle lavoratrici donne, con almeno 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, a prescindere dall'età anagrafica.

A differenza di quanto non accada con la pensione di vecchiaia, persiste dunque in questo caso una differenza nei requisiti tra i due sessi.

Attenzione! Così come originariamente previsto dalla riforma Monti-Fornero, anche il requisito contributivo necessario a ottenere la pensione anticipata avrebbe dovuto essere periodicamente adeguato all'aspettativa di vita. A seguito delle novità nel sistema pensionistico introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2019 e dalle successive disposizioni attuative, gli adeguamenti sono infatti stati sospesi fino al 31 dicembre 2026: ciò significa che, nel corso del 2019, non è entrato in vigore l'adeguamento di 5 mesi originariamente previsto, tanto che i requisiti per la pensione anticipata si sono appunto mantenuti identici - e lo stesso sarà per il 2021 - a quelli già previsti per il 2018. Un beneficio cui fa da parziale contraltare, almeno per quanto riguarda l'effettiva ricezione dell'assegno pensionistico, la (re)introduzione del cosiddetto meccanismo delle finestre mobili. Se

fino allo scorso dicembre la pensione anticipata aveva decorso dal mese successivo al perfezionamento del requisito contributivo richiesto, a partire dal 2019 è stata infatti reintrodotta una finestra trimestrale, il che vuole dire che si viene a creare un *gap* di 3 mesi tra il momento in cui è possibile inoltrare la domanda per la pensione e quello in cui l'assegno è effettivamente erogato. Nel frattempo, comunque, il lavoratore potrà continuare a esercitare la propria attività e continuare a contribuire fino all'esaurimento della finestra così da accedere direttamente alla pensione una volta cessato il rapporto di lavoro dipendente (requisito quest'ultimo necessario per l'accesso alla pensione stessa).

Anche in questo caso sono poi previste delle "agevolazioni" per categorie particolari di lavoratori: è il caso dei lavoratori precoci, vale a dire quanti possono vantare almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo (compresi quelli riscattati per omissioni contributive) prima del compimento del 19esimo anno di età, per i quali il diritto alla pensione anticipata matura con 41 anni di contributi, nel caso in cui:

- siano in stato di disoccupazione involontaria (a seguito di licenziamento) e abbiano concluso da almeno 3 mesi l'eventuale indennità di disoccupazione;
- assistano da almeno 6 mesi in qualità di *caregiver* il coniuge o un parente di primo grado con *handicap* e in condizioni di gravità (oppure parente o affine di secondo grado convivente se i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità hanno compiuto 70 anni o sono anch'essi affetti da patologie invalidanti);
- presentino un'accertata riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%;
- abbiano svolto attività usuranti (così come individuate dalla legge) per un periodo di tempo pari ad almeno 6 degli ultimi 7 anni di attività lavorativa, 7 degli ultimi 10, oppure la metà della vita lavorativa complessiva.

Attenzione! Anche addetti ai lavoratori usuranti e al lavoro notturno - da non confondersi però con quanti impegnati in mansioni gravose - possono contare su agevolazioni nell'accesso alla pensione, beneficiando di una particolare normativa. Nel dettaglio, al soddisfacimento di un requisito anagrafico e contributivo minimo, quanti abbiano svolto l'attività riconosciuta come "particolarmente faticosa e pesante", possono andare in pensione con requisiti più vantaggiosi rispetto a quelli previsti da pensioni anticipata e di vecchiaia: a condizione però che soddisfino una determinata "quota", stabilita dalla legge e di fatto data dalla somma di età anagrafica e anzianità contributiva. [Per le quote di riferimento, si rimanda alla scheda dedicata.](#)

La pensione anticipata contributiva

Un'ulteriore particolarità riguarda poi ancora una volta i “contributivi puri”, per i quali è possibile un'ulteriore opzione, rappresentata dalla pensione anticipata contributiva. Oltre a poter ottenere la pensione al perfezionamento dell'anzianità contributiva dei 42 anni (41 per le donne) e 10 mesi richiesti, i lavoratori che hanno aperto la propria posizione contributiva dopo il 31 dicembre 1995 hanno la possibilità di ottenere il trattamento anticipato al compimento dei 64 anni di età, requisito quest'ultimo sempre soggetto ad adeguamento alla speranza di vita.

Premesso che il trattamento decorre in questo caso senza che sia prevista alcuna finestra, due le ulteriori condizioni che è tuttavia necessario soddisfare:

- almeno 20 anni di contributi effettivi accreditati (ai fini del computo si considerano cioè come validi i soli contributi obbligatori, volontari o da riscatto, mentre vengono ad esempio “scartati” i contributi accreditati figurativamente per disoccupazione, malattia e/o prestazioni equivalenti);
- aver maturato un assegno pensionistico di importo mensile pari o superiore a 2,8 volte quello dell'assegno sociale ($460,28 \text{ euro} \times 2,8 = 1.288,78 \text{ euro}$ per il 2021).

Quali ulteriori scivoli o possibilità per anticipare la pensione?

Una serie di opzioni ulteriori consentono poi di anticipare la pensione rispetto all'età pensionabile a oggi prevista con modalità e requisiti diversi rispetto a quelli previsti per la pensione anticipata. [Rimandando alle schede dedicate per ulteriori approfondimenti](#), si riportano di seguito (e in tabella) le principali:

Quota 100: si tratta di un'opzione introdotta dal decreto legge 4/2019 [che consente di accedere alla pensione con 62 anni di età e 38 di contributi](#); la misura ha carattere sperimentale e la sua validità si estende per il momento ai lavoratori (dipendenti, autonomi e iscritti alla Gestione separata INPS) che matureranno i requisiti entro il 31 dicembre 2021.

Opzione donna: recentemente prorogata dalla Legge di Bilancio per il 2021, si tratta di un'opzione indirizzata, come suggerisce il nome stesso, alle sole donne, cui è concesso di accedere alla pensione [con almeno 35 anni di contribuzione e 58 anni di età se dipendenti \(59 se autonome\) in alternativa alle altre forme di pensionamento](#), laddove i requisiti siano stati maturati entro il 31 dicembre 2020. Viene tuttavia prevista una finestra tra la maturazione dei requisiti e l'effettiva ricezione del proprio assegno pensionistico. Il tempo di attesa è pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome.

Attenzione! L'importo della pensione ottenuta con opzione donna viene interamente calcolato con il metodo contributivo, a prescindere da quando sono stati effettivamente versati i contributi (sistema misto o ex retributivo): nella maggior parte dei casi, ciò si traduce di fatto in una penalizzazione nell'importo dell'assegno pensionistico.

APE sociale: estesa dall'ultima manovra finanziaria a tutto il 2021, l'APE sociale permette [a particolari categorie di lavoratori](#) individuate dalla legge di ottenere, una volta raggiunti i 63 anni di età e i 30 anni di contributi (36 per gli addetti alle mansioni gravose; previsto invece uno sconto fino a 2 anni per le lavoratrici madri), una sorta di assegno ponte fino alla maturazione dei requisiti necessari alla pensione di vecchiaia. Nel concreto, l'APE sociale si traduce quindi in una sorta di sussidio di accompagnamento alla pensione - *conditio sine qua non* è ovviamente la non titolarità di alcuna pensione diretta - erogato dallo Stato a soggetti che si trovano in condizioni di particolare bisogno (disoccupati, *caregivers*, invalidi civili e addetti a mansioni gravose) così come individuati dalla legge.

Isopensione: scivolo pensionistico interamente pagato dall'azienda ai dipendenti del settore privato in attesa della maturazione dei requisiti necessari per la pensione, in presenza di uno specifico accordo e a condizione che l'azienda impieghi mediamente più di 15 dipendenti e si impegni a versare un assegno di importo equivalente alla pensione (garantendo al contempo la relativa copertura contributiva).

Il meccanismo consente un anticipo fino a un massimo di 7 anni rispetto alla normativa vigente, che si ricorda per il 2021 prevedere:

- 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne, nel caso della pensione anticipata;
- oppure 67 anni d'età e 20 di contributi, nel caso della pensione di vecchiaia.

| Tipologia pensione | Età anagrafica | Anzianità contributiva | Categorie "agevolate" | Condizioni | Finestra per la decorrenza della pensione |
|------------------------------------|--|--|---|--|---|
| Pensione di vecchiaia | 67 anni d'età | 20 anni di contributi | - | Per i contributivi puri* l'importo della pensione deve risultare almeno pari a 1,5 volte l'assegno sociale | - |
| Pensione di vecchiaia contributiva | 71 anni d'età | 5 anni di contributi (al netto di quelli figurativi) | 66 anni e 7 mesi con almeno 30 anni di contributi per chi svolge lavori gravosi | Solo per i contributivi puri che svolgono lavori gravosi l'importo della pensione deve risultare almeno pari a 1,5 volte l'assegno sociale | - |
| Pensione anticipata | - | 42 anni e 10 mesi per gli uomini 41 anni e 10 mesi per le donne | 41 anni di contributi per i lavoratori precoci** | - | 3 mesi dalla maturazione dei requisiti |
| Pensione anticipata contributiva | 64 anni d'età | 20 anni di contributi (al netto di quelli figurativi) | - | Solo per i contributivi puri e a condizione che l'importo della pensione deve risultare almeno pari a 2,8 volte l'assegno sociale | - |
| Quota 100 settore privato | 62 anni d'età | 38 anni di contributi | - | - | 3 mesi dalla maturazione dei requisiti |
| Quota 100 settore pubblico | 62 anni d'età | 38 anni di contributi | - | - | 6 mesi dalla maturazione dei requisiti |
| Quota 100 lavoratori Scuola e AFAM | 62 anni d'età | 38 anni di contributi | - | - | 1.09.2021 e 1.11.2021 (vale a dire, rispettivamente, dall'1 settembre e dall'1 novembre dell'anno di maturazione dei requisiti) |
| Opzione donna | 58 anni le dipendenti 59 anni le autonome | 35 anni di contributi | - | Maturazione dei requisiti entro il 31.12.2020 | 12 mesi per le dipendenti 18 mesi per le autonome |
| APE sociale | 63 anni d'età | 30 anni di contributi (36 per lavori gravosi) | Per le lavoratrici madri sconto di 1 anno per figlio per un massimo di 2 anni | I lavoratori devono trovarsi in specifiche condizioni (es. disoccupazione senza sussidio da almeno 3 mesi o invalidità civile almeno pari al 74%***) | - |
| Isopensione | - | 35 anni e 10 mesi per gli uomini 34 e 10 mesi per le donne oppure 60 anni d'età e 20 di contributi | - | Presenza di un accordo stipulato dall'azienda (con almeno 15 dipendenti) con i sindacati, validato dall'INPS | - |

*I cosiddetti "contributivi puri" sono i lavoratori che hanno iniziato a lavorare a partire dall'1.1.1996

**I lavoratori precoci sono coloro i quali possono far valere almeno 12 mesi di contributi effettivi prima del compimento del 19esimo anno d'età

***Per approfondimenti si veda la scheda dedicata

Chi raggiunge i requisiti è obbligato ad andare in pensione?

Il raggiungimento dei requisiti necessari a ottenere la pensione non implica di per sé che il lavoratore debba necessariamente pensionarsi. Con particolare riferimento alla pensione di vecchiaia, si può cioè dire che non si è obbligati ad andare in pensione al raggiungimento dei 67 anni di età: al contrario, la normativa vigente concede di proseguire anche oltre la propria carriera professionale (eventualità quest'ultima ovviamente da non confondere con la possibilità di riprendere a lavorare dopo la pensione e di cumulare quindi l'assegno pensionistico con i redditi da lavoro, [entro i limiti fissati dalla legge](#)) fino al raggiungimento di un requisito anagrafico in corrispondenza del quale scatta invece il cosiddetto pensionamento forzato. In linea di massima, per i lavoratori del settore privato, tale soglia è pari ai 71 anni. Resta inteso l'accordo del datore

di lavoro che, al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, può comunque imporre al proprio dipendente il licenziamento per sopraggiunti limiti di età.

Diverse invece le regole nel settore pubblico, dove si tende generalmente a favorire il pensionamento: in questo caso, al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia scatta quindi pressoché automaticamente la cessazione del servizio. Oltre tale data, il rapporto non può protrarsi se non, in via eccezionale, nel caso in cui il lavoratore non abbia ancora perfezionato il requisito contributivo richiesto (20 anni di contributi versati). Va d'altra parte precisato che spesso per le pubbliche amministrazioni scatta ancor prima il cosiddetto pensionamento d'ufficio, inteso appunto come l'obbligo o la facoltà a seconda delle amministrazioni di mandare in pensione il personale in servizio al raggiungimento di determinati requisiti anagrafici e/o contributivi. Al momento, l'obbligo scatta generalmente a 65 anni laddove, a tale età, il personale abbia maturato un qualsiasi diritto alla pensione ([Quota 100 comunque esclusa](#)); diversamente, il rapporto di lavoro prosegue fino al soddisfacimento dei requisiti necessari per la pensione di vecchiaia.

Approfondimenti

- [Cosa succede alla mia pensione se ho versato a enti diversi? Totalizzazione, ricongiunzione e cumulo gratuito a confronto](#)
- [Tasso di sostituzione, cos'è e come si calcola?](#)
- [Pensioni di anzianità e vecchiaia](#)
- [Pensionamento anticipato](#)
- [Pensione di inabilità](#)
- [Assegno ordinario di invalidità](#)
- [Pensione di reversibilità](#)
- [Tutto quello che c'è da sapere sull'invalidità civile](#)
- [Invalidi civili totali, l'incremento della prestazione scatta a 18 e non a 60 anni: la sentenza della Corte Costituzionale](#)
- [Prestazioni assistenziali](#)

[Torna all'Indice](#)